



COMUNE DI CERETE

Provincia di Bergamo

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 11 del 04/05/2023

Originale
Codice Ente: 10072

Oggetto: CONFERMA PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI ANNO 2023 (PEF 2022/2025), PREDISPOSTO AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITA ARERA n.363 del 03.08.2021 E DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2023.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemilaventitre addì quattro del mese di maggio alle ore 20:30, in Cerete, nella sala delle adunanze, a seguito di convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Presente
1. LOCATELLI CINZIA - Sindaco	Si
2. BALDUZZI ILARIA - Consigliere	Si
3. FILISETTI DAVIDE - Consigliere	Si
4. GUERINONI BENEDETTA - Consigliere	No
5. SFORZA SERGIO - Consigliere	Si
6. SAVOLDELLI CHRISTIAN - Consigliere	Si
7. MILAN ANNA MARIA - Consigliere	Si
8. BERRETTA SILVIA - Consigliere	Si
9. FRACASSI ANDREA - Vice Sindaco	No
10. ARGENTON GIAN CARLO - Consigliere	Si
Totale Presenti:	8
Totale Assenti:	2

Partecipa il Segretario SIGNORELLI DOTT. MATTIA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, LOCATELLI CINZIA in qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

La presente seduta si svolge in modalità telematica come da Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 03/05/2022.

La presenza dei componenti viene attestata dal Sindaco e dal Segretario Comunale attraverso il sistema telematico adottato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014;

VISTO l'art. 1, comma 654 della norma sopraccitata, il quale dispone che: *“In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*;

VISTA la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria”* stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;

CONSIDERATO che, tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»”* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la *“diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti”* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati;

VISTA la deliberazione dell'ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif *“Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”* che approva il *“Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti”* (MTR);

VISTA la deliberazione dell'ARERA del 03 agosto 2021 n. 363/2021/R/rif *“Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022/2025”* il quale indica le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, e trova applicazione per le annualità 2022, 2023, 2024 e 2025;

VISTA la determinazione dell'ARERA del 04 novembre 2021 n. 2/DRIF/2021 *“Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la Deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”*;

DATO atto che le citate delibere dell'ARERA ed i suoi allegati definiscono le modalità di identificazione dei costi del servizio rifiuti da coprire mediante entrate tariffarie;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione delle componenti di costo, sono definite le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

- costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni;
- costi d'uso del capitale, intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni,

degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso;

- componente a conguaglio relative ai costi delle annualità pregresse;

DATO atto che la succitata deliberazione ARERA in merito alla procedura di approvazione del Piano prevede all'art. 7 che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone il Piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente; il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;

ATTESO CHE lo stesso art. 7, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore;

DATO atto che il Comune di Cerete con deliberazione del consiglio comunale n. 10 in data odierna, adottata ai sensi dell'articolo 52, del decreto legislativo n. 446 del 1997, ha approvato il regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti TARI;

PRESO atto che l'“Ente territorialmente competente” è definito dall'ARERA nell'Allegato A alla deliberazione n. 443/2019/R/rif, come “l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”;

CONSIDERATO che il Comune di Cerete è considerato Ente Territorialmente Competente e quindi l'approvazione è di competenza del Consiglio Comunale;

VISTA la comunicazione da parte del gestore del servizio G.Eco S.r.l. protocollo 1430 del 21.03.2023 con la quale informa il Comune di Cerete sui nuovi costi a seguito dell'adeguamento ISTAT e delle eventuali variazioni relative al servizio di gestione dei rifiuti;

DATO ATTO CHE le variazioni di cui al paragrafo precedente comunicate dal gestore del servizio NON sono motivo di revisione infra annuale del PEF così come ampiamente specificato dall'ARERA;

VISTO l'art. 1, comma 683 della L. 147/2013 s.m.i. il quale prevede: “Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...”;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 03.05.2022 con la quale si approvava il PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI PERIODO 2022-2025 e relativi allegati, predisposto ai sensi della deliberazione ARERA n. 363 del 03/08/2021 e delle tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2022.

CONSIDERATA la diversa rilevanza sulla TARI dell'approvazione del PEF dell'annualità 2023 rispetto a quella delle annualità 2024 e 2025, in quanto secondo l'MTR-2 ARERA:

- il PEF 2023 avrà efficacia diretta sulla TARI 2023, salvo la complessa attivazione della procedura partecipata con il Gestore di cui all'art. 8.5 della Delibera ARERA N. 363/2021, finalizzata a presentare ad ARERA una motivata istanza di revisione del PEF 2023 da utilizzare a fini TARI, ove si verificassero circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel Piano;
- i PEF del secondo biennio (2024-2025) saranno invece sottoposti in via ordinaria ad aggiornamento in tempo utile per l'approvazione della TARI 2024 e 2025 ai sensi dell'art. 8.2 della delibera ARERA N. 363/2021;

RICORDATO CHE ai sensi di quanto previsto dall'art. 7.2 dal MTR-2 per il PEF dell'anno 2023 si farà riferimento ai costi basati sui dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2021, mentre per i valori indicativi del PEF 2024 e 2025 si proietteranno i costi indicati per l'anno 2023;

RITENUTO per quanto sopra di confermare conseguentemente il Piano finanziario 2022/2025 ed i relativi allegati;

TENUTO CONTO che le indicazioni riportate nelle deliberazioni sopra indicate, confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

VISTO l'art. 3 comma 5-quinquies del D.L. 228/2021, convertito con modificazioni dalla L. 15/2022, il quale stabilisce che "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione";

DATO ATTO CHE nel corso della seduta della Conferenza Stato città ed autonomie locali del 18 aprile 2023 è stata approvata la proroga del termine per l'approvazione dei bilanci di previsione dei Comuni al 31 maggio 2023, successivamente disposta con Decreto Ministero dell'Interno del 19 aprile 2023;

EIVDEZIATO che la proroga di cui sopra riguarda, quindi, anche i termini per l'approvazione o la modifica delle delibere di approvazione delle delibere riguardanti le entrate comunali, comprese quelle della TARI (PEF-regolamento-tariffe);

VISTO lo schema di Piano economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per gli anni 2022/2025 anno 2023, predisposto ai sensi della deliberazione dell'ARERA 363/2021/R/rif, oggetto di approvazione con apposito atto del consiglio comunale nella seduta odierna, da cui risulta un costo complessivo di € 217.703,00 di cui € 0,00 da trasferimento del Ministero per gli istituti scolastici; dei restanti € 217.703,00, € 119.819,00 sono la componente di costo fisso mentre € 97.884,00 sono la componente di costo variabile;

VISTO l'allegato brogliaccio di suddivisione dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2023;

RITENUTO che:

1. devono essere rideterminate per l'anno 2023 le scadenze e le modalità di riscossione della TARI come di seguito indicate:

- **1^ rata acconto**, con scadenza 16.06.2023;
- **2^ rata saldo**, con scadenza 16.12.2023;
- **Rata unica** scadenza 16.06.2023;

2. Il versamento della TARI per l'anno 2023 è effettuato mediante modello F24.

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 33 del 29/03/2022 recante il seguente oggetto: "individuazione dello schema regolatorio per la regolazione della qualità per il comune di Cerete per il periodo 2022 – 2025 (art. 3 – TQRIF, allegato A alla deliberazione ARERA 15/2022/R/RIF) in qualità di ente territorialmente competente." con la quale è stato individuato nello schema 1 "livello qualitativo minimo" il proprio posizionamento nella matrice degli schemi regolatori previsti dall'art.3 dell'Allegato A "TQRIF" della Deliberazione n.15/2022/R/rif.;

VISTI:

- Il D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
- Il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i.;
- Il nuovo regolamento comunale TARI approvato con delibera di CC n. 10 del 04/05/2023;
- Il bilancio di previsione 2023/2025 – annualità 2023

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore Finanziario, a sensi dell'art. 49, comma 1, del D. lgs. 18 agosto 2000, n.267;

CON VOTI unanimi e favorevoli palesemente espressi;

DELIBERA

- 1) di confermare il Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani 2022/2025 anno 2023 ed i relativi allegati;
- 2) di dare atto che il suddetto PEF è stato redatto in conformità con quanto stabilito dalla deliberazione ARERA 03 agosto 2021 n. 363;
- 3) di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) 2023 ai sensi dell'art. 107 comma 5 del D.L. 18/2020, come indicato nell'**allegato** al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 4) di approvare le scadenze e le modalità di riscossione della TARI, per l'annualità 2023, come di seguito indicate:

1^ rata acconto, con scadenza 16/06/2023;

2^ rata saldo, con scadenza 16/12/2023;

Rata unica scadenza 16.06.2023;

Il versamento della TARI per l'anno 2023 è effettuato mediante modello F24;

- 5) di dare atto che sull'importo del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, all'aliquota deliberata dalla Provincia;

8) di delegare il responsabile del Servizio Tributi all'invio di copia della presente delibera tariffaria al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e modalità indicati ai commi 15, 15-bis e 15-ter dell'articolo 13 del D.L. 201/2011 e s.m.i. per la pubblicazione nel sito